Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — Roma - Giovedì, 21 febbraio 1929 - Anno VII — Numero 44

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unita Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I,, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G..* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Organi, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto 6; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vitt. Em., 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vitt. Em., 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zaza: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele & C.*, Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **659.**

LEGGE 31 dicembre 1928, n. **3426.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2819, che dà esecuzione alla Convenzione italo-francese del 26 gennaio 1927 sul regime doganale delle sete e seterie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849, che dà esecuzione alla Convenzione sul regime doganale delle sete e seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927, fra il Regno d'Italia e la Repubblica francese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. B. - Il testo dell'atto internazionale, oggetto della legge di cui sopra, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 660.

LEGGE 29 novembre 1928, n. **3314**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente l'estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle Isole Eolie, dei benefici sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, giusta il testo unico approvato con R. decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, concernente l'estensione ai comuni di Malfa, Leni e Santa Marina delle Isole Eolie, dei benefici sotto qualsiasi forma concessi dallo Stato ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, giusta il testo unico approvato con R. decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 661.

LEGGE 10 gennaio 1929, n. **66**.

Conversione in legge del R. decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva una convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 10 agosto 1928, numero 2357, che approva la convenzione stipulata il 27 giugno 1928 - Anno VI tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 662.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3315**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — BELLUZZO — GIURIATI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **663.**

LEGGE 14 gennaio 1929, n. **130.**

Accertamento della rendita imponibile dei beni immobili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutorali, per l'applicazione della tassa di manomorta, e, per riflesso, della quota di annuo concorso, per il quinquennio 1931-1935, con criteri ben più moderati, in base, cioè, alle norme vigenti per l'imposta complementare progressiva sul reddito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Con efficacia dal 1° gennaio 1931, l'accertamento della rendita imponibile dei beni immobili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutorali per l'applicazione della tassa di manomorta verrà eseguito con le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062. Restano fermi gli accertamenti stabiliti pel quinquennio in corso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **664.**

LEGGE 21 gennaio 1929, n. 128.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie, di cui all'art. 58 del R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, circa l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **665.**

LEGGE 21 gennaio 1929, n. **129.**

Delega al Governo del Re per la compilazione di un testo unico delle tasse sulle concessioni governative, con modificazioni ed aggiunte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico tutte le disposizioni legislative attualmente esistenti in materia di tasse sulle concessioni governative, introducendovi tutte le modificazioni che si renderanno necessarie nelle denominazioni, variando anche la misura della tassa ove la pratica o altre ragioni contingenti possano consigliarlo, e assoggettando a tassa voci analoghe a quelle già comprese in tariffa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **666.**

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. **3335.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Vergano Novarese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1928-VI, n. 602, col quale il comune di Vergano Novarese è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Borgomanero;
Vista la deliberazione del podestà di Borgomanero rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Vergano Novarese;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Vergano Novarese è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 274. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 667.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1929, n. 153.

Norme per gli esami di promozione nel personale amministrativo degli Istituti di prevenzione e di pena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1928, n. 828;
Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896;
Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1928 col quale viene indetto un esame di concorso per n. 6 posti di primo segretario (grado 9°, gruppo *A*) nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per l'esame e pei concorsi a primo segretario nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena è così composta:

1° il direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena o chi lo sostituisce, presidente;

2° un magistrato dell'Ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, membro;

3° un direttore superiore degli Istituti di prevenzione e di pena, membro.

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del personale dipendente dal Ministero della giustizia.

Art. 2.

Il programma di esame per la promozione a primo segretario è il seguente:

a) Per l'esame di concorso (prove scritte):

1° diritto e procedura civile;
2° diritto e procedura penale;
3° diritto commerciale;
4° diritto amministrativo e costituzionale.

b) Per l'esame d'idoneità (prove scritte):

1° diritto e procedura civile;
2° diritto e procedura penale;
3° diritto commerciale.

Le prove orali verteranno sulle medesime materie di quelle scritte, oltre che

1° sull'ordinamento degli Istituti di prevenzione e di pena;
2° sulla contabilità generale dello Stato;
3° sulle più importanti leggi e regolamenti amministrativi.

E per l'esame d'idoneità anche su una prova di diritto amministrativo e costituzionale.

Art. 3.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna materia.

Per l'ammissione alla prova orale tanto degli esami di concorso che di quelli d'idoneità, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 4.

Il presente decreto va in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Rocco — Mosconi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 150. — Sirovich.

Numero di pubblicazione 668.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1929, n. 154.

Esecuzione del Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmato in Parigi il 27 agosto 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmato in Parigi il 27 agosto 1928;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmato in Parigi il 27 agosto 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dopo il deposito a Washington degli instrumenti di ratifica del Trattato di cui all'articolo precedente da parte di tutte le Alte Parti contraenti, menzionate nel preambolo del Trattato medesimo.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 151. — SIROVICH.

Le Président du Reich Allemand, le Président des Etats Unis d'Amérique, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur du Japon, le Président de la République de Pologne, le Président de la République Tchécoslovaque,

Ayant le sentiment profond du devoir solennel qui leur incombe de développer le bien-être de l'humanité:

Persuadés que le moment est venu de procéder à une franche renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre leurs peuples puissent être perpétuées;

Convaincus que tous changements dans leurs relations mutuelles ne doivent être recherchés que par des procédés pacifiques et être réalisés dans l'ordre et dans la paix, et que toute Puissance signataire qui chercherait désormais à développer ses intérêts nationaux en recourant à la guerre devra être privée du bénéfice du présent Traité;

Espérant que, encouragées par leur exemple, toutes les autres nations du monde se joindront à ces efforts humanitaires et, en adhérant au présent Traité dès qu'il entrera en vigueur, mettront leurs peuples à même de profiter de ses bienfaisantes stipulations, unissant ainsi les nations civilisées du monde dans une renonciation commune à la guerre comme instrument de leur politique nationale:

Ont décidé de conclure un Traité et à cette fin ont désigné comme leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président du Reich Allemand:

M. le Docteur Gustav Stresemann, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique:

L'Honorable Frank B. Kellogg, Secrétaire d'Etat;

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. Paul Hymans, Ministre des Affaires Etrangères, Ministre d'Etat;

Le Président de la République française:

M. Aristide Briand, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Pour la GRANDE-BRETAGNE et l'IRLANDE DU NORD et toutes les Parties de l'Empire Britannique qui ne sont pas individuellement Membres de la Société des Nations:

Le Très Honorable Lord Cushendun, Chancelier du Duché de Lancastre, Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères *par intérim;*

Pour le DOMINION DU CANADA:

Le Très Honorable William Lyon Mackenzie King, Premier Ministre et Ministre des Affaires Extérieures;

Pour le COMMONWEALTH D'AUSTRALIE:

L'Honorable Alexander John McLachlan, Membre du Conseil Exécutif Fédéral;

Pour le DOMINION DE NOUVELLE-ZÉLANDE:

L'Honorable Sir Christopher James Parr, Haut-Commissaire de la Nouvelle-Zélande en Grande-Bretagne;

Pour l'UNION DE L'AFRIQUE DU SUD:

L'Honorable Jacobus Stephanus Smit, Haut-Commissaire de l'Union de l'Afrique du Sud en Grande-Bretagne;

Pour l'ETAT LIBRE D'IRLANDE:

M. William Thomas Cosgrave, Président du Conseil Exécutif;

Pour l'INDE:

Le Très Honorable Lord Cushendun, Chancelier du Duché de Lancastre, Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères *par intérim;*

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Gaetano Manzoni, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire à Paris;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Comte Uchida, Conseiller Privé;

Le Président de la République de Pologne:

M. A. Zaleski, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Tchécoslovaque:

M. le Docteur Eduard Benès, Ministre des Affaires Etrangères;

qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont tombés d'accord sur les articles suivants:

Article I.

Les Hautes Parties Contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles.

Article II.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques.

Article III.

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes désignées dans le préambule, conformément aux exigences de leurs constitutions respectives, et il prendra effet entre elles dès que tous les instruments de ratification auront été déposés à Washington.

Le présent Traité, lorsqu'il aura été mis en vigueur ainsi qu'il est prévu au paragraphe précédent, restera ouvert aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour l'adhésion de toutes les autres Puissances du monde. Chaque instrument établissant l'adhésion d'une Puissance sera déposé à Washington et le Traité, immédiatement après ce dépôt, entrera en vigueur entre la Puissance donnant ainsi son adhésion et les autres Puissances contractantes.

Il appartiendra au Gouvernement des Etats-Unis de fournir à chaque Gouvernement désigné dans le préambule et à tout Gouvernement qui adhérera ultérieurement au présent Traité une copie certifiée conforme dudit Traité et de chacun des instruments de ratification ou d'adhésion. Il appartiendra également au Gouvernement des Etats-Unis de notifier télégraphiquement auxdits Gouvernements chaque instrument de ratification ou d'adhésion immédiatement après dépôt.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité établi en langue française et en langue anglaise, les deux textes ayant force égale, et y ont apposé leurs cachets.

Fait a Paris, le vingt-sept Août mil neuf cent vingt-huit.

(L. S.) *Gustav Stresemann.*
(L. S.) *Frank B. Kellogg.*
(L. S.) *Paul Hymans.*
(L. S.) *Ari Briand.*
(L. S.) *Cushendun.*
(L. S.) *W. L. Mackenzie King.*
(L. S.) *A J McLachlan.*
(L. S.) *C. J. Parr.*
(L. S). *J S. Smit.*
(L. S.) *Liam T. MacCosgair.*
(L. S.) *Cushendun.*
(L. S.) *G. Manzoni.*
(L. S.) *Uchida.*
(L. S.) *August Zaleski.*
(L. S.) *Dr Edurd Benes.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 669.

REGIO DECRETO 7 gennaio 1929, n. 75.

Autorizzazione al comune di San Genesio a modificare la propria denominazione in quella di « San Genesio ed Uniti ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 28 settembre 1928 con la quale il podestà di San Genesio, in esecuzione della propria deliberazione 11 marzo 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « San Genesio ed Uniti »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Reale commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Pavia con deliberazione 14 aprile 1928, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La denominazione del comune di San Genesio è modificata in quella di « San Genesio ed Uniti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 4. — FERZI.

Numero di pubblicazione 670.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3336.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Tapigliano, Colazza e Corciago.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1928-VI, n. 701, col quale i comuni di Tapigliano, Colazza e Corciago sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Pisano;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Pisano rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Tapigliano, Colazza e Corciago;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Tapigliano, Colazza e Corciago sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 275. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 671.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3337.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Magrè.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 862, col quale il comune di Magrè è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Schio;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Schio rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Magrè;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Magrè è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 276. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1929.

Messa in liquidazione del Sindacato italiano infortuni con sede in Roma e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, concernente l'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, emanato per l'esecuzione del predetto testo unico, e più specialmente l'art. 148-*ter* contenuto nel R. decreto 2 ottobre 1921, numero 1366, che apporta modificazioni al predetto regolamento;

Veduto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1910, con il quale il Sindacato italiano infortuni, con sede in Roma, fu autorizzato ad esercitare l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il successivo decreto Ministeriale 15 gennaio 1926, con il quale fu approvato il nuovo statuto dell'ente;

Ritenuto che le gravi condizioni finanziarie del Sindacato impongono il suo scioglimento, ai sensi dell'art. 148-*ter* del citato regolamento 15 marzo 1904, n. 141;

Veduto il verbale dell'assemblea generale straordinaria del Sindacato tenutasi in Milano il 23 settembre 1928, nella quale, nell'eventualità dello scioglimento dell'ente, fu designato come liquidatore la Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro con sede in Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato italiano infortuni, sindacato di assicurazione mutua per gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Roma, è sciolto ed è messo in liquidazione.

Art. 2.

La liquidazione del disciolto Sindacato è affidata alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con sede in Roma.

Art. 3.

La Cassa liquidatrice entro il termine del 31 marzo 1929, trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale una dettagliata relazione sull'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente alla data della messa in liquidazione e trimestralmente fornirà un riassunto della propria gestione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Economia nazionale, foglio* 192. — MONACELLI.

(517)

REGIO DECRETO 24 dicembre 1928.

Approvazione ed esecuzione della convenzione aggiuntiva riguardante il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Milano-Trento-Monaco sul diverso itinerario Roma-Milano-Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto 3 aprile 1928, che approva la convenzione stipulata addì 14 marzo 1928 con la Società Avio Linee Italiane per l'impianto e l'esercizio della linea aerea commerciale Milano-Trento-Monaco;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata in data 30 settembre 1928 tra il Ministero dell'ae-

ronautica ed i legali rappresentanti della Società anonima Avio Linee Italiane, per il transitorio esercizio della linea aerea commerciale Milano-Trento-Monaco sul diverso itinerario Roma-Milano-Trento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 122. — BRENNA.

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Avio Linee Italiane, per il transitorio esercizio della linea aerea Milano-Trento-Monaco su diverso itinerario (Roma-Milano-Trento).

Il capo aviazione civile e traffico aereo, a nome del Ministero dell'aeronautica ed i signori on. Gianferrari commendatore ing. Prospero e avv. Consoli comm. Emilio, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Società Avio Linee Italiane con sede in Roma, con capitale versato di L. 2,000,000, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Durante il periodo 1° ottobre 1928-31 marzo 1929 il servizio Trento-Monaco sulla linea Milano-Trento-Monaco sarà sospeso ed in sostituzione di esso sarà effettuato il servizio sul percorso Milano-Roma. In conseguenza il chilometraggio massimo annuo consentito in base all'art. 5 della convenzione 14 marzo 1928 è portato complessivamente a chilometri 187.200.

Art. 2.

Salvo le varianti che risultano dall'articolo precedente, resta ferma in ogni altra parte la convenzione 14 marzo 1928, approvata con R. decreto 3 aprile 1928, le disposizioni della quale non siano espressamente modificate dalla presente, dovranno intendersi come ripetute in questa e quindi a questa integralmente applicabili.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 30 settembre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*:
Il capo ufficio aviazione civile e traffico aereo:
MOLFESE.

PROSPERO GIANFERRARI.
EMILIO CONSOLI.

(499)

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929.
Scioglimento del Sindacato Adriatico infortuni con sede in Venezia e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni e il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1913, col quale fu riconosciuto giuridicamente il Sindacato Adriatico di assicurazione mutua per gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Venezia, e ne fu approvato lo statuto;

Veduti i decreti Ministeriali 9 agosto 1921, 7 e 30 giugno 1923, portanti modificazioni allo statuto predetto;

Veduti gli esposti in data 22 dicembre 1928 e 3 gennaio 1929 del presidente del Sindacato Adriatico, con i quali si chiede la messa in liquidazione del Sindacato;

Ritenuto che, come si rileva dall'esposto predetto del 3 gennaio 1929, il numero degli operai assicurati presso il Sindacato risulta ridotto a misura inferiore di quello prescritto dalla precitata legge infortuni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato Adriatico di assicurazione mutua per gli infortuni degli operai sul lavoro, con sede in Venezia, è sciolto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed è nominato liquidatore il cav. uff. nob. ing. Francesco Villabruna, già presidente del Sindacato stesso.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, i soci del Sindacato dovranno provvedere in altro modo agli obblighi di assicurazione contro gli infortuni entro 15 giorni dalla pubblicazione predetta del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Economia nazionale, foglio n. 158. — MONACELLI.

(518)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1929.
Nomina dei componenti il Consiglio direttivo dell'Opera di previdenza sociale a favore dei componenti la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vedute le precedenti disposizioni con le quali è stato costituito il Consiglio direttivo dell'Opera di previdenza sociale a favore dei componenti la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Ritenuta la opportunità di rinnovare il Consiglio direttivo anzidetto;

Veduto l'art. 5 dello statuto per l'istituzione dell'Opera di cui sopra;

Decreta:

Il Consiglio direttivo dell'Opera di previdenza sociale a favore dei componenti la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale è costituito come segue:

S. E. il Comandante generale, presidente;
S. E. il Capo di Stato Maggiore, membro di diritto;
S. E. l'on. conte Ciano Costanzo, membro;
S. E. l'on. avv. Grandi Dino, membro;
S. E. il luogotenente generale on. avv. Cristini Guido, membro;
Comm. Melchiori Alessandro, membro;
Gr. uff. dott. Beer Guido, membro;
Conte Gallenga Stuart Romeo, membro;
Comm. Norsa Giulio, membro;
Luogotenente generale Ragioni Rodolfo, membro;
il capo dell'Ufficio di amministrazione del Comando generale, membro di diritto.

Il console conte dott. Gauttieri Filippo Maria eserciterà le funzioni di segretario del Consiglio direttivo.

Roma, addì 7 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

(497)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1929.
Autorizzazione al casellario centrale a rilasciare, fino a nuova disposizione, per il tribunale di Padova, delle attestazioni penali in luogo dei certificati menzionati negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Ritenuto che, per l'incendio sviluppatosi nei locali del tribunale di Padova, il casellario giudiziale del detto tribunale non è in grado di funzionare;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza al rilascio dei certificati penali;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, numero 2071;

Decreta:

Fino a nuova disposizione l'ufficio del casellario centrale del Ministero della giustizia assume il servizio del casellario giudiziale del tribunale di Padova, con facoltà di rilasciare, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 621 e 622 del Codice di procedura penale, modificati con l'art. 1 del R. decreto legge 27 ottobre 1927, n. 1983, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2686, e negli articoli 41 e 45 del regolamento 5 ottobre 1913, n. 1178, modificato col R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, attestati equipollenti, secondo le notizie risultanti dai cartellini conservati nello stesso casellario centrale.

Ai detti attestati si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del casellario giudiziale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: ROCCO.

(523)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Aggiunte all'elenco dei porti esteri ammessi all'approdo di navi recanti merci nazionali agli effetti del cabotaggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 60 della legge doganale e 266 del relativo regolamento;

Visti i propri decreti 19 ottobre 1921, 4 giugno 1924, 20 febbraio 1925 e 22 febbraio 1926;

Determina:

Nel novero dei porti esteri, che, in base all'art. 60 della legge doganale e 266 del relativo regolamento, possono essere toccati da bastimenti italiani, esercitanti il cabotaggio, senza che le merci nazionali da essi piroscafi caricate perdano la nazionalità, sono aggiunti tutti i porti della Cirenaica e della Tripolitania.

Roma, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(500)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Beja (Tunisi).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Beja, alla dipendenza del Regio consolato generale in Tunisi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(501)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Kef (Tunisi).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Kef alla dipendenza del Regio consolato generale in Tunisi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(502)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1929.
Nomina della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928 per l'applicazione della legge su menzionata;
Considerata la necessità di provvedere subito alla nomina della Commissione di vigilanza per la città di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di vigilare per la città di Roma a che le radiodiffusioni siano eseguite in modo soddisfacente è così costituita:
Ing. cav. De Ceglie Michele, ispettore tecnico principale P. T., presidente;
Maestro Baiardi Francesco, professore al Conservatorio di Santa Cecilia, membro;
Ing. Martini Umberto, radiocultore, membro;
Cav. Palma Giovanni, primo ufficiale P. T., segretario.
I componenti la suddetta Commissione durano in carica un anno dalla data di registrazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: CIANO.

(503)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 42.

Media dei cambi e delle rendite
del 19 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.65
Svizzera	367.46	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.701	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.653	Norvegia	5.10
Spagna	291.33	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.535	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.45	Rendita 3.50 %	71.30
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66.40
Peso Argentino Carta	8.02	Rendita 3 % lordo	44.70
New York	19.085	Consolidato 5 %	82.55
Dollaro Canadese	19.035	Obbligazioni Venezie	
Oro	368.25	3.50 %	75.05

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nell'elenco per smarrimento certificati (1ª inserzione) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 1929, si riscontrarono alcuni errori che si rettificano come segue:

1° A pag. 743 nella 4ª iscrizione, il nome della madre dei Caso Pasquale, Michele e Maria, da Maria-Giovanni va rettificato in « Maria-Giovanna ».

2° A pag. 744 nella 12ª iscrizione, Fabbriceria parrocchiale di Negone, va rettificato in « Nigone ».

3° A pag. 744, nella 16ª iscrizione, Yelpo Fedele ecc., va rettificato in « Ielpo » ecc.

(511)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 271.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data: 19 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Roscigno Sebastiano fu Cesare — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1256.50 consolidato 5 %, con decorrenza 1° ottobre 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(415)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
Direzione generale del Lavoro, della Previdenza e del Credito.

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Unione Mercantile » in Genova.

La Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Unione Mercantile » con sede in Genova, in liquidazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazioni dirette assunte nel Regno e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire - in debita forma legale - il relativo ricorso a questo Ministero, Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata in Genova, Palazzo Nuova Borsa, 128.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(504)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2/1929 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
17 settembre 1927	De Longhi Danilo, a Venezia	Caldaia di rame per cucina economica (modello).	6284
7 ottobre »	Società Anon. Lario, a Milano.	Tessuto elastico per bretelle e giarrettiere (modello).	6285
15 » »	Paoloni Giovanni, a Roma.	Piatto da tavola con due scompartimenti (modello).	6286
20 dicembre »	Vetreria Savonese, Angelo Viglienzoni Soc. An., a Savona.	Bottiglia di vetro (modello).	6287
20 » »	Vetreria Savonese, Angelo Viglienzoni Soc. An., a Savona.	Bottiglia di vetro (modello).	6288
19 » »	Bonora Menotti, a Torino.	Guaina perfezionata per molle di veicoli (modello).	6289
9 gennaio 1928	Ruffino Carlo, a Sorrento (Napoli).	Scatola in legno (disegno)	6290
9 » »	Ruffino Carlo, a Sorrento (Napoli).	Scatola in legno (disegno).	6291
13 » »	Società Anonima Ernesto Invernizzi, a Roma.	Apparecchio selettore acustico per l'ascoltazione mediata in medicina (modello).	6292
2 » »	Candellero Adelchi a Torino.	Disco copri-ruota (modello).	6293
4 » »	Derossi Agostino Daniele, a Torino.	Sopporto smontabile per insegne luminose (modello).	6294
1 febbraio »	Taubert Guglielmo a Merano Maia alta (Bolzano).	Insegna luminosa per vetrine (modello).	6295
17 ottobre »	Livi Edo e Gramigni Renzo, a Prato in Toscana (Firenze).	Idrovolante Savoia Marchetti S. 64 con dicitura « Ali all'Italia » (disegno).	6296

Roma, 19 gennaio 1929-VII.

Il direttore: A. JANNONI.

(505)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-1926	4221	Cap. 10,000 —	*Ratti Maria* fu Ilario.	*Becuti Edvige-Maria* fu Ilario, *moglie di Ratti Costantino.*
Cons. 5 %	197084	135 —	Giunta Teresa fu Francesco, vedova Di Bartolo, dom. in Modica (Siracusa); con usufrutto vitalizio a Catandella Rosario fu Michelangelo, dom. in Modica (Siracusa).	Giunta Teresa fu Francesco, *moglie di Iuvara Francesco,* dom. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	333676	60 —	Momigliano *Arturo* ed Ada fu Moise, minori, sotto la patria potestà della madre Viterbo Ida, vedova di Momigliano Moise, dom. in Asti (Alessandria).	Momigliano *Emanuele* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come contro.
» »	31020 10720	55 — 430 —	Momigliano *Mario, Aldo, Arturo* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come la precedente.	Momigliano *Donato, Isacco, Emanuele* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come contro.
»	447555	500 —	*Perini* Itala fu Luigi, *nubile,* dom. in *Moncalvo (Alessandria),* vincolata.	*Barale-Perini Itala* fu Luigi, *vedova di Dell'Aglio Lorenzo,* dom. in *Torino,* vincolata.
3.50 %	427961	66.50	Celle Rodolfo, Ersilia, Emilia e *Mario* fu Francesco, gli ultimi tre minori sotto la patria potestà della madre Ester Canessa fu Bartolomeo, vedova Celle, dom. a Genova.	Celle Rodolfo, Ersilia, Emilia e *Lodovico-Mario* fu Francesco, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	535	Cap. 10,000 —	Codda Albina-*Iosefina di Benedetto,* minore sotto la patria potestà del padre.	Codda Albina-*Giuseppina* di *Nicolò-Benedetto,* minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	401	» 1,500 —	Tagliavacche *Albertina* di *Giorgio,* minore, sotto la patria potestà del padre.	Tagliavacche *Maria-Albertina* di *Francesco-Giorgio,* minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	422884	660 —	Malinconico Filomena di *Nicola,* minore, sotto la patria potestà della madre Migliaro Rachele fu Nicola, dom. in Striano (Caserta).	Malinconico Filomena di *Giuseppe,* minore, ecc. come contro.
»	77988	100 —	*Palumbo Michele* di Luigi, dom. a Montenero di Bisaccia (Campobasso).	*Palombo Angelo-Michele* di Luigi, dom. come contro.
Buono Tesoro novennale 3ª serie	326	Cap. 14,500 —	Pittaluga *Vittoria* di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre.	Pittaluga *Maria-Vittoria* di Gaetano, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.				DIFFERENZE con la situazione al 10 gennaio 1929 — (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,051,982,032.52	+	21
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L. 4,242,375,799.95		—	67,250
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,635,694,711.13			—
		5,878,070,511.08	—	67,250
Riserva totale . . . . L.		10,930,052,543.60	—	67,229
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.07		—
Cassa . . . . »		141,203,484.21	+	9,653
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,622,993,131.07	—	55,991
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4,022,728.13	—	3,812
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,102,922,298.33			
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 9,174,246.15			
		1,112,096,544.48	—	187,472
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1,041,696,146.51	+	228
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 57,775,077,78		—	38,871
altri	» 71,093,646.25		—	12,929
		128,868,724,03	—	51,800
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		334,231,055.81		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200,000,000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		140,548,110.12	+	85
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,102,763,197.14		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —			—
Impiego della riserva straordinaria	» 32,485,000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 53,100,537,29		+	410
Impiego fondo pensioni	» 184,848,381.45		+	65
Debitori diversi	» 398,518,850.95		—	29,441
		698,952,769.69	—	28,966
Spese . . . . L.		2,576,746.93	+	679
L.		21,296,192,446.79		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28,250,395,478.18	—	378,938
L.		49,546,587,924.97		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		183,498,066,55	—	225
TOTALE GENERALE . . L.		49,730,085,991.52	—	763,788

Saggio normale dello sconto 6 per cento (dal 7 gennaio 1929).

Il governatore: STRINGHER.

(7457)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

gennaio 1929 (VII)

					DIFFERENZE con la situazione al 10 gennaio 1929 (migliaia di lire)
PASSIVO.					
Circolazione dei biglietti	L.		16,464,082.150 —	—	418,331
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		450,625,561.50	—	55,142
Depositi in conto corrente fruttifero	»		1,96[illegible],772,746.15	+	208,680
Conto corrente del Regio tesoro	»		300,000,000 —		—
	L.		19,175,480,457.65	—	264,793
Capitale	L.		500,000,000 —		—
Massa di rispetto	»		100,000,000 —		—
Riserva straordinaria	»		32,500,000 —		—
Conti correnti passivi	»		21,902,172.03	—	6,970
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		564,262,888.46	—	105,848
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»		60,000,000 —		—
Partite varie:					
Riserva speciale azionisti	L.	52,812,753.13		+	70
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —			—
Creditori diversi	»	635,630,321.29		—	14,760
			734,443,074.42	—	14,690
Rendite	L.		50,237,416,82	+	7,676
Utili netti dell'esercizio precedente	L.		57,366,437.41		—
	L.		21,296,192,446,79		—
Depositanti	»		28,250,395,478.18	—	378,938
	L.		49,546,587,924.97		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		183,498,066.55	—	225
TOTALE GENERALE	L.		49,730,085,991.52	—	763,788

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57.00 %.

p. *Il ragioniere generale*: G. Rosai.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio per la trasformazione fondiaria del comprensorio dei bacini montani di Marano nel Panaro e Comuni limitrofi in provincia di Modena.

Con R. decreto 13 dicembre 1928, n. 8951, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1929 al registro 2, foglio 185, è stato riconosciuto il Consorzio per la trasformazione fondiaria del comprensorio dei bacini montani di Marano sul Panaro e Comuni limitrofi in provincia di Modena.

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente sono stati chiamati i signori: on. Fausto Bianchi, avv. Vincenzo Ghibellini, Pietro Misley.

(507)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Cervaro e Candelaro in provincia di Foggia.

Con decreto 7 febbraio 1929-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Cervaro e Candelaro in provincia di Foggia.

(506)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione di S. Sperate con sede in Decimomannu in provincia di Cagliari.

Con R. decreto 14 gennaio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1929, registro 3 Lavori pubblici, foglio 55, è stato riconosciuto, ai sensi di legge il Consorzio di irrigazione di S. Sperate con sede in Decimomannu, provincia di Cagliari.

(509)

Scioglimento delle Amministrazioni ordinarie dei tre Consorzi irrigui esistenti nel comune di Monreale in provincia di Palermo.

Con R. decreto 29 novembre 1928-VII, registrato alla Corte dei conti addì 16 gennaio 1929, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio 37, previo il riconoscimento giuridico degli Enti, sono state disciolte le Amministrazioni ordinarie dei tre Consorzi irrigui esistenti nel comune di Monreale, provincia di Palermo, ed è stata altresì disposta la nomina del Regio commissario nella persona del cav. rag. Rodolfo Rotolo, il quale dovrà anche provvedere alla fusione dei detti tre Consorzi in un unico Ente.

(508)

CONCORSI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per il conferimento di tre borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine in rapporto alla pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Considerato che la borsa di studio conferita al suddetto scopo col decreto Ministeriale 31 ottobre 1927, è venuta a scadere il 31 ottobre 1928, e quella conferita col decreto Ministeriale 1° aprile 1928 scadrà il 31 marzo 1929;

Ritenuto che la borsa di studio messa a concorso con il decreto Ministeriale 2 agosto 1928 non è stata conferita ad alcun concorrente;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite tre borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

Art. 2.

Il godimento delle borse avrà la durata di 12 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso istituti, stabilimenti ed aziende esistenti in Italia, da designarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Lo stesso Ministero stabilirà la data di decorrenza del godimento delle borse.

I titolari dovranno raggiungere la destinazione, ed effettuare gli eventuali cambiamenti che fossero loro prescritti, entro il termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario abbandono della residenza porterà, per conseguenza, la sospensione dei pagamenti borsuali, ed eventualmente, la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre, ed alla fine dell'anno di godimento delle borse, i titolari dovranno riferire al Ministero, in apposita relazione, sugli studi compiuti.

Art. 3.

Per ciascuna borsa è assegnata la somma di L. 12,000, pagabili a rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontrerà ciascun vincitore per raggiungere la propria destinazione, e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Ministero dell'economia nazionale su proposta motivata di una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà facoltà di sottoporre gli aspiranti alle prove che riterrà opportune per completare il proprio giudizio su ciascuno di essi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 3, e pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione dell'industria e delle miniere) non oltre 20 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esse dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 35 anni di età alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea in scienze naturali od in chimica, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli, tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente nello studio in cui intende perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

g) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile, nel proprio interesse, di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono aver data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse a quei titolari che, a suo giudizio, risultassero o se ne rendessero immeritevoli.

Alla spesa occorrente per le borse di studio sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo 62 « Spese pel funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1928-1929, e corrispondente pel 1929-1930.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(498)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.